



CITTA' DI MESAGNE

(PROVINCIA DI BRINDISI)

SERVIZIO AMBIENTE – VERDE PUBBLICO - ENERGIA

ORDINANZA NR. **1** del **3** GIU. 2010

Oggetto: Lotta alla zanzara tigre.

IL SINDACO

Considerata l'attuale presenza e diffusione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) nella città di Mesagne, iniziata nel corso del 2006 (anno della individuazione dei primi focolai larvali in città) e che oggi interessa l'intero territorio cittadino con un elevato grado di infestazione;

Considerato che, per contenere l'infestazione, occorre provvedere ad una campagna di prevenzione finalizzata al controllo e alla disinfestazione effettuata su aree pubbliche da parte dell'Amministrazione Comunale, da estendersi, necessariamente, anche su aree di proprietà privata, al fine di garantire l'efficacia della campagna stessa;

Considerato che la zanzara tigre ha scarsa capacità di spostarsi in forma autonoma, ma che esistono alcuni fattori ambientali in grado di favorire la mobilità e l'insediamento di tale insetto anche in luoghi finora non interessati dalla sua presenza;

Rilevato che le larve di zanzara tigre si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso, ove vengono deposte le uova, quali raccolte d'acqua, tombini, barattoli, lattine, sottovasi, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, inaffiattoi, copertoni, fogli di nylon, buste di plastica, ecc.;

Considerata pertanto la necessità di tutelare l'ambiente e di limitare i fastidi e i disagi per i cittadini, nonché di prevenire ogni possibile conseguenza a livello igienico - sanitario derivante dall'infestazione;

Ravvisata la necessità di attivare urgenti misure di prevenzione e di controllo su tutto il territorio comunale esposto alla presenza e alla possibilità di propagazione della suddetta zanzara e pertanto anche su aree private;

Visto l' art.50, comma 5 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

Visto il Regolamento Comunale d'igiene;

Visto l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – R.D. n.1265/1934;

Viste le circolari del Ministero della Sanità n.13/1991 e n.42/1993;

Visto l'art. 7 bis del citato Decreto Legislativo n. 267 del 2000;

ORDINA

A tutta la cittadinanza, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e sino al 15 novembre 2010:

- di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi e simili, collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
- di procedere, ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli impermeabili o con coperchi in modo da evitare accumuli di acqua a seguito di piogge;
- di svuotare contenitori di uso comune, come sottovasi, piccoli abbeveratoi per animali domestici, innaffiatori, ecc., giornalmente o di lavarli o capovolgerli;
- di coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con coperchi, reti di plastica o zanzariere;
- di prevedere, nel caso di fontane ornamentali o di laghetti artificiali, l'eventualità di introduzione di pesci larvivi (come ad esempio pesci rossi, gambusie ecc.);
- di provvedere ad ispezionare e pulire le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili, nonché, ove necessario, di prevedere anche un trattamento periodico dei tombini condominiali con prodotti larvicidi avvalendosi di Imprese di disinfestazione autorizzate.

Ordina altresì:

Sempre nel medesimo periodo:

- Alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo, di provvedere a mantenere in stato di perfetta efficienza tutti gli impianti e i depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna utilizzati ad es. per i trattamenti antiparassitari;
- Ai Consorzi e agli Enti che gestiscono comprensori e ai proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche degli eventuali focolai larvali; particolare cura dovrà aversi affinché nei lavatoi, nelle fontane dei cortili e delle terrazze, nelle vasche, e in qualsiasi altro manufatto si eviti il ristagno dell'acqua;
- Ai responsabili dei cantieri fissi e mobili che dovranno provvedere agli stessi obblighi sopra riportati per quanto riguarda le raccolte d'acqua temporanee (fosse di sterro, vasconi, ecc.);
- Ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali, di curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse; di mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua;
- Ai soggetti pubblici e privati gestori di vasche e laghetti ornamentali nei giardini o nei comprensori, di provvedere autonomamente a disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;
- A tutti i conduttori di orti e di appezzamenti di terreno, di privilegiare la innaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore, da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso; di sistemare tutti i contenitori e altri materiali (teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia; di chiudere con coperchio a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

- A tutti coloro che gestiscono attività di rottamazione delle auto e vivai, di provvedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate da dette attività.

Qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione da Zanzara tigre (15 luglio – 1 ottobre) si riscontrerà all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura ad effettuare interventi di disinfestazione con trattamenti adulticidi mediante affidamento a Imprese autorizzate.

La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate nella misura non inferiore ad Euro 25,00 e non superiore ad Euro 500,00, sarà imputata in solido a colui che risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo, a meno che non dimostri che la violazione non sia a lui ascrivibile. Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981, si applica quanto ivi previsto in materia di pagamento in misura ridotta.

Nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente Ordinanza, l'esecuzione degli interventi di disinfestazione necessaria, previa redazione di Rapporto Amministrativo indirizzato al Sindaco del Comune di Mesagne, avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.

L'Amministrazione Comunale, a mezzo della Polizia Municipale e i Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L., è incaricata delle attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento; i suddetti soggetti sono altresì incaricati di comminare le previste sanzioni ai trasgressori.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all'Albo Pretorio e sul sito web del comune di Mesagne per tutto il tempo di validità del provvedimento. Copia del presente atto può essere richiesto presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e il Servizio "Ambiente-Verde Pubblico-Energia" del Comune di Mesagne.

3 GIU. 2010



Il Sindaco
Franco SCODITTI